

*Pronto ai cene di sedute*  
*6 aprile 2012*  
*Q. C. C. C.*



## CONFERENZA UNIFICATA

6 aprile 2017

Punto 8) all'ordine del giorno

***INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEGLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE RELATIVO AL BANDO PER LE ANNUALITÀ 2014-2017 DEL FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE PER I COMUNI MONTANI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 319, 320 E 321, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 "LEGGE DI STABILITÀ 2013" E ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 16 GENNAIO 2014***

### Osservazioni

Il comma 321, art.1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, precisa che il finanziamento in favore dei Comuni montani deve riguardare principalmente progetti di sviluppo socio-economico anche pluriennali e a carattere straordinario che rientrano tra le 15 tipologie di intervento definite dallo stesso comma dalle lettere da a) a q).

Nel corso delle sedute tecniche si è considerato, tenendo conto delle limitate disponibilità finanziarie disponibili per il fondo in esame, quanto sia comunque significativo avere almeno un presidio di carattere commerciale anche multiservizi come previsto in parte dalla lettera o) così come proposto nella bozza di decreto ricevuta, per i Comuni montani anche in forma associata.

E' stata tuttavia evidenziata l'opportunità di prevedere la possibilità di finanziamento, pur concordando sulla priorità degli esercizi commerciali, anche delle altre attività previste dalla lettera "o", in particolare le attività artigianali, il settore primario e la promozione del turismo, tipiche proprio in questi Enti.

All'art. 7, comma 7 dell'ultimo testo ricevuto si rileva un riferimento in tal senso ma si ritiene opportuno un chiarimento sulla

sua effettiva possibilità di essere attuato in considerazione che, la pur condivisibile priorità di incentivazione al settore del commercio non presenta limiti per il numero di esercizi commerciali presenti nei Comuni destinatari e che danno titolo agli stessi Enti di presentare richieste di finanziamento anche con un numero indefinito di esercizi.

A tale proposito, il testo proposto prevede quattro classi di Comuni finanziabili: 1) assenza di esercizi commerciali; 2) fino a tre esercizi; 3) da tre a dieci esercizi; oltre 10 esercizi. Si potrebbe inserire una limitazione massima di dieci esercizi commerciali.

Il comma 7 prevede la possibilità di finanziamento anche delle altre attività di cui alla lettera o) solo nel caso in cui il fondo non si esaurisca per coprire le richiesta avanzate anche da Enti con un numero indefinito di esercizi commerciali; ipotesi che si ritiene alquanto remota, anche per l'entità del fondo in dotazione (5 milioni di euro annui e 20 milioni per il primo anno, accantonati dal 2014 al 2017 in attesa del bando in esame).

